



CONTRATTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

CIG: B46A91DD6A

C.P.I.A. BAT "GINO STRADA" - ANDRIA
Prot. 0008822 del 22/11/2024
VI-2 (Uscita)

Tra

Centro Provinciale per l'istruzione degli Adulti CPIA "GINO STRADA" di seguito denominato "committente", con sede in Via Comuni di Puglia, 4 ad Andria (BAT) Codice fiscale n. 90102140721, rappresentato dal Prof. Paolo FARINA nato a Ostuni (Br) il 11/08/1967, nella sua qualità di Dirigente Scolastico

E

M.P.M di Piazza Matteo e C. S.a.s. (di seguito indicata come "M.P.M") viale Miramare, 26 – 71043 Manfredonia (Fg) – C.F./P.IVA 04085920710

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto, di cui i successivi articoli regolano i rapporti fra le parti e i rispettivi diritti ed obblighi in relazione all'incarico affidato.

ART. 1 - OGGETTO

Il Committente conferisce incarico a M.P.M., che accetta, di fornire consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

ART. 2 - OBIETTIVI

La finalità dell'incarico riguarda l'assolvimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione¹ e dei relativi compiti così come previsti dall'art. 33 del D.lgs. 81/08 e s.m.i..

ART. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

L'incarico viene svolto senza alcun vincolo di subordinazione e non configura in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente, continuativo e no. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale a carico dell'Istituzione

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di durata triennale, con esclusione esplicita del tacito rinnovo, ha inizio dalla data di stipula del contratto e più precisamente dal **18/11/2024** al **17/11/2027**.

ART. 5 - OBBLIGHI M.P.M.

- 1) Consulenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- 2) Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione¹ e dei relativi compiti così come previsti dall'art. 33 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.:
 - a) individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 28,



- Gino Strada -

- comma 2 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.lgs. 81/08 e s.m.i..

¹ L'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sarà espletato dal rappresentante legale della società, p.i. Matteo Piazza, C.F. PLZ MTT 65R 06E 885N, il quale è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., desumibili dal curriculum vitae allegato.

- 3) **Verifica della documentazione soggetta al controllo da parte degli organi di vigilanza, da cui evincere gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. a carico del datore di lavoro.**
- 4) **Elaborazione dell'organigramma della sicurezza e predisposizione dei modelli di nomina per l'individuazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.**
- 5) **Elaborazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi**

In conformità a quanto disposto all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08 e s.m.i., che conformemente a quanto indicato dall'art. 28, comma 1 dello stesso decreto, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;



- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

6) Valutazione del rischio stress lavoro-correlato (art. 28, comma 1 del D.Igs. 81/08 e s.m.i.)

7) Organizzazione della riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione (art. 35 del D.Igs. 81/08 e s.m.i.).

8) Attività di formazione

Erogazione dei corsi di formazione in conformità alle disposizioni di cui all'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011:

- Corsi di aggiornamento quinquennale, della durata di ore 6;
- Corsi di formazione generale, della durata di ore 4;
- Corsi di formazione specifica, della durata di ore 8.

Elaborazione del registro presenze.

Elaborazione degli attestati per ciascun partecipante a completamento del relativo percorso formativo. Consegnà del materiale formativo: slide, filmati, ecc.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il committente garantisce il libero accesso a M.P.M. a tutti i luoghi costituenti l'istituzione scolastica e a fornire le informazioni richieste e quanto altro sia necessario allo svolgimento dell'incarico nei termini previsti dalla normativa.

ART. 7 - COSTI E PAGAMENTI

Il costo annuale delle attività affidate a M.P.M. è fissato in euro 1.800,00 (milleottocento/00) (oltre IVA 22%) da liquidarsi dietro presentazione al SDI di fattura elettronica, entro 30gg dalla scadenza della singola annualità del contratto.

ART. 8 - DIRITTI DI PROPRIETÀ

Il committente, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, si impegna a non diffondere, cedere a terzi e/o commercializzare qualsiasi prodotto, documento, materiale, opera, programma informatico, o qualsiasi altro dispositivo realizzato nell'ambito del presente accordo, senza preventiva esplicita autorizzazione da parte della M.P.M..

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

Ciascuna parte contraente libera l'altra da ogni responsabilità civile per i danni che dovessero provenire dall'esecuzione del presente accordo, subiti per sé stessa o dal proprio personale, nella misura in cui questi danni non siano dovuti ad una mancanza grave o intenzionale dell'altra parte contraente o del suo personale.

ART. 10 - MODIFICHE O AGGIUNTE

Le modifiche al presente contratto potranno essere effettuate esclusivamente tramite l'aggiunta di clausole firmate, per ciascuna delle parti, dai firmatari del presente accordo.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie che dovessero sorgere nell'interpretazione e/o nell'esecuzione e/o applicazione del presente contratto ovvero connesse ai relativi pagamenti sarà competente a decidere il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente in base all'art. 25 cpc.

ART. 12 - PRIVACY

I dati personali forniti saranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale in corso. In particolare, il trattamento è finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale. Il conferimento è, inoltre, da ritenersi obbligatorio per



l'espletamento di tutte le attività della scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. L'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza", così come previsto ai sensi Reg. UE 679/2916. Titolare del trattamento è M.P.M.. La informiamo inoltre Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi.

ART. 13 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si fa riferimento al Codice civile e alle norme di legge applicabili.

Le parti ai sensi per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. approvano specificamente le seguenti clausole:

Art. 4 – Durata del contratto

Art. 5 – Obblighi M.P.M.

Art. 6 – Prestazioni non comprese

Art. 7 – Obblighi del committente

Art. 8 – Costi e pagamenti

Art. 9 – Diritti di proprietà

Art. 10 – Responsabilità

Art. 11 – Modifiche o aggiunte alla convenzione

Art. 12 – Foro competente

Art. 13 – Privacy

Art. 14 – Clausola di rinvio

M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.a.s.

Rappresentante legale

p.i. Matteo Plazzo

Il Dirigente Scolastico

Prof. Paolo FARINA